# COMMISSIONE V

# DIFESA

## XXVI.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 MARZO 1955

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BETTINOTTI

## INDICE

PAG.

**Congedo:**

PRESIDENTE . . . . . 279

**Comunicazione del Presidente:**

PRESIDENTE . . . . . 279

**Disegno di legge** (*Seguito della discussione*):

Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (1385) (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) . . . . 279

PRESIDENTE . . . . . 279, 281, 284, 286

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la Difesa* . . . . . 279, 282

CUTTITTA . . . . . 281, 282, 283

GRECO . . . . . 282, 285

CORONA GIACOMO . . . . . 282, 283

GUADALUPI . . . . . 283, 285

CLOCCHIATTI . . . . . 284

LATANZA . . . . . 284, 285

**La seduta comincia alle 9,30.**

CORONA GIACOMO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

### Congedo.

PRESIDENTE, Comunico che è in congedo il deputato Pajetta Giuliano.

### Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Facchin sostituisce, ai sensi del primo comma dell'articolo 28 del Regolamento della Camera, il deputato Di Bernardo.

### Seguito della discussione del disegno di legge: Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (1385). (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Ricordo che, in seguito alla deliberazione presa nella seduta precedente, il rappresentante del Governo si era riservato di far conoscere nella riunione di oggi il parere espresso sul disegno di legge dai Consigli superiori dell'Aeronautica e della Marina. Do pertanto la parola al Sottosegretario onorevole Sullo.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Posso precisare oggi, con maggiore ampiezza di dettagli, la situazione dei pareri concernenti il disegno di legge n. 1385 sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Il disegno di legge fu presentato la prima volta al Senato il 22 aprile 1951. Come i colleghi ricordano, la legge sul funzionamento

del Consiglio superiore delle Forze armate fu pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 1951 n. 69, e la costituzione del Consiglio superiore delle forze armate è avvenuta con decreto ministeriale del 6 giugno 1951.

Da queste date risulta che il disegno di legge fu elaborato quando non era stato ancora costituito il Consiglio superiore delle Forze armate.

Però, come dissi ieri, prima della costituzione del Consiglio superiore delle Forze armate come organo ufficiale delle tre forze armate, esistevano due Consigli superiori, il Consiglio superiore dell'Aeronautica e il Consiglio superiore della Marina. In data 20 e 21 ottobre 1950 i due Consigli superiori sono stati convocati e hanno espresso il loro parere, di cui tra poco parlerò. Non solo, ma poiché per l'Esercito non esisteva un vero e proprio consiglio superiore, bensì una commissione consultiva, che aveva una composizione più o meno analoga a quella dei consigli superiori della Marina e dell'Aeronautica, posso oggi dire alla Commissione, a complemento di quanto ho detto ieri, che anche la commissione consultiva per l'Esercito fu convocata esattamente negli stessi giorni 20 e 21 ottobre 1950.

Dirò quale era la composizione della Commissione consultiva dell'Esercito, perché si abbia la sensazione di che tipo di organo essa fosse. Aveva come membri ordinari il generale di corpo d'Armata Ernesto Cappa, Segretario generale per l'Esercito il generale di corpo d'Armata Armellini, il generale di corpo d'Armata Frattini, poi diventato comandante dello scacchiere italiano della Nato, il generale di corpo d'Armata De Castiglione, il generale di divisione Pizzorno, poi diventato capo di Stato Maggiore. Il membro ordinario generale Marras, capo di Stato Maggiore, allora assente per motivi di servizio, fu in quella riunione rappresentato dal generale di divisione Testi e dal generale di brigata Riccardi.

Come si vede, dai nomi e dalle cariche dei componenti della Commissione consultiva, è chiaro che questa aveva una rappresentatività non diversa dall'attuale sezione per l'Esercito del Consiglio superiore delle Forze armate. Infatti il Consiglio superiore delle Forze armate oggi è ugualmente articolato su tre sezioni, una dell'Esercito, una della Marina e una dell'Aeronautica, e ha la possibilità di riunirsi in sede plenaria, non solo per sezioni.

In realtà, i tre organi di cui ho parlato corrispondono esattamente alle tre sezioni del Consiglio superiore delle Forze armate, oggi esistente.

Debbo aggiungere qualche cosa di più. Per quanto non fosse giuridicamente prevista la riunione delle tre sezioni collegialmente, le riunioni del Consiglio superiore della Marina, del Consiglio superiore dell'Aeronautica e della Commissione consultiva per l'Esercito avvennero alle ore 10 del 20 ottobre e, in prosecuzione, il giorno 21 ottobre nel gabinetto del Ministro della difesa. In maniera che, pur trattandosi giuridicamente di tre riunioni separate dei tre organi, che hanno espresso tre pareri distinti, in realtà si è trattato di una riunione collegiale, appunto per fare sì che la Marina, l'Aeronautica e l'Esercito fossero al corrente del punto di vista delle altre forze armate.

Cosicchè, nei limiti di quanto stabilivano le disposizioni di legge esistenti per il Consiglio superiore della Marina, per il Consiglio superiore dell'Aeronautica e per la Commissione consultiva dell'Esercito, si è avuta nei giorni 20 e 21 ottobre 1950 una lunga, accurata e dettagliata esposizione del disegno di legge sull'avanzamento e un analitico esame, in realtà a sezioni unite, da parte di un Consiglio superiore delle Forze armate, che giuridicamente non era ancora esistente, ma che si avvicinava molto a quello che poi venne istituito con la legge del 9 gennaio 1951, pubblicata nel marzo nella *Gazzetta Ufficiale*.

I pareri sono stati favorevoli con alcuni emendamenti. La Marina, nell'esprimere il suo parere favorevole, ha fatto alcune osservazioni che sono state in gran parte accolte dal disegno di legge presentato dal Governo al Senato il 22 aprile del 1951. Il Consiglio superiore dell'Aeronautica, il quale dà perfino notizia nel verbale che la sua riunione avveniva contemporaneamente a quelle del Consiglio superiore della Marina e della Commissione consultiva per l'Esercito, nel gabinetto del Ministro, ha espresso pure parere favorevole, lamentando tuttavia che non si fosse raggiunta una sufficiente uniformità di indirizzo. Dal che si deduce che quella che oggi è divenuta elemento di critica in una certa parte dell'opinione pubblica, cioè l'eccessiva uniformità, veniva considerata come un elemento non ancora raggiunto, da parte del Consiglio superiore della Aeronautica.

Anche la Commissione consultiva per l'Esercito ha fatto una serie di osservazioni su alcuni articoli. Tra l'altro ha dissentito dalla Marina su certe sue impostazioni analitiche di dettaglio. Infatti la Marina avrebbe voluto che gli organici fossero stabiliti in

maniera percentuale per i vari gradi – sottotenenti, tanti per cento, tenenti, tanti per cento, capitani, tanti per cento, e via di seguito, – anzichè stabilire dei limiti per cui gli aumenti degli organici e le diminuzioni in certi momenti contingenti dovessero portare a un minimo e a un massimo prestabiliti su una certa scala geometrica. La Commissione consultiva dell'Esercito non ha approvato l'impostazione della Marina.

Quindi, riportandoci alla data della presentazione del disegno di legge, 2 aprile 1951, fu fatto allora tutto quello che giuridicamente e sostanzialmente si poteva fare.

Rimane il problema della nuova presentazione del disegno di legge, avvenuta nel 1953. Ho voluto fare nuove indàgini più accurate, per vedere se il punto di vista che esposi ieri trovava riscontro anche in altre documentazioni esterne al Ministero: ed ora posso non solo riconfermare quanto qui dissi, che cioè il Governo ha presentato il testo già approvato dal Senato, ma anche aggiungere che intervennero accordi tra i Gruppi parlamentari e la Presidenza – l'onorevole Guadalupi, come membro della Presidenza, ne può essere testimone – per la presentazione immediata dei disegni di legge che avevano avuto la approvazione di uno dei due rami del Parlamento nella precedente legislatura.

Ricorderanno i colleghi che al principio di questa legislatura fu posta, anche dal punto di vista giuridico costituzionale, la questione se i disegni di legge approvati da uno dei due rami del Parlamento si dovessero considerare oppure no decaduti. E si addivenne alla transazione di obbligare il Governo a una nuova presentazione, eliminando però la procedura preliminare e ripresentando i disegni di legge nel testo approvato da una delle due Camere. Così fu fatto per la legge sullo stato degli ufficiali, così fu fatto per la legge sullo stato dei sottufficiali, così fu fatto anche per la legge sull'avanzamento.

La presentazione del disegno di legge sull'avanzamento degli ufficiali nel testo approvato dal Senato è avvenuta precisamente in virtù di questo accordo fra i Gruppi e la Presidenza, al fine di accelerare la procedura, considerando come sostanzialmente non interrotto l'*iter* legislativo, anche se giuridicamente si tratta di un disegno di legge nuovo

Ad ogni modo, confermo qui che il Governo non ha motivo di opporsi alla richiesta di interpellare il Consiglio superiore delle forze armate. Se la Commissione lo deciderà, noi lo faremo nel più breve tempo possibile e con la massima diligenza. Il Governo non ha alcun interesse a svalutare un organo tecnico altissimo, che potrà essere in altre occasioni di ottimo ausilio per la dimostrazione di certe tesi e al quale potrà ricorrere lo stesso Governo come correttivo di punti di vista tecnici. Però non si può dimenticare che in questa fase della procedura, una discussione del Consiglio superiore delle Forze armate si presterebbe, anche nelle migliori intenzioni dei componenti del Consiglio stesso, a creare delle posizioni polemiche, poiché il suo parere non sarebbe probabilmente del tutto conforme non tanto al testo del Governo, quanto al testo del Senato.

E, intendiamoci: il Senato ha già discusso due volte questo disegno di legge Infatti, anche se il secondo testo risulta presentato dal Governo, in realtà esso non è altro che il testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento prima del 7 giugno 1953.

Ciò detto, spero di non dovere più intervenire su questa questione. Mi rimetto alle decisioni della Commissione, sicuro che essa, con gli argomenti a sua disposizione, potrà formulare un sereno giudizio.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti dell'onorevole Sottosegretario, il collega Cuttitta insiste nella sua richiesta ?

CUTTITTA. Non solo insisto, ma presento questo ordine del giorno:

« La V Commissione difesa, considerato che il disegno di legge n. 1385 concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, comporta radicali innovazioni alla legge sull'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e notevoli variazioni all'organico degli ufficiali dell'Esercito, ritiene opportuno e necessario conoscere il parere del Consiglio superiore delle Forze armate in merito a tali innovazioni e variazioni, e, a mente dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, invita il Ministro della difesa a chiederlo e ad acquisirlo agli atti della relazione ».

Vorrei dire due parole per illustrare questo ordine del giorno. Desidero far presente che non possiamo formalizzarci sul fatto che questo disegno di legge ne riproduce un altro già approvato dall'altro ramo del Parlamento nella passata legislatura, come non possiamo formalizzarci sugli accordi, che hanno carattere per così dire privato, intervenuti tra i Gruppi parlamentari e la Presidenza La legge e i nostri regolamenti stabiliscono che quando ha inizio una nuova legislatura, tutto quello che era stato fatto nella precedente decade e si deve ricominciare da capo.

Il disegno di legge concernente l'avanzamento degli ufficiali, che ora stiamo esaminando, è stato presentato dal Governo nel dicembre del 1953, quando il Consiglio superiore delle Forze armate esisteva già da due anni. La legge istitutiva di questo Consiglio all'articolo 1, dice: « È istituito il Consiglio superiore delle Forze armate, organo consultivo del Ministro della difesa. »; mentre l'articolo 2 prescrive che: « Il parere del Consiglio superiore delle Forze armate è obbligatorio nei casi previsti dalla presente legge ». L'articolo 3, inoltre, stabilisce che: « Quando il parere del Consiglio superiore delle Forze armate è obbligatorio, nei decreti che approvano provvedimenti non aventi carattere legislativo deve essere premessa la formula: « Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate ». Per i provvedimenti legislativi, la menzione del parere deve essere fatta nella relazione ». Infine, l'articolo 9 recita. « Il parere è obbligatorio sugli schemi di provvedimenti di carattere legislativo regolamentare predisposti dal Ministro per la difesa in materia di disciplina militare, di ordinamento delle Forze armate, di stato e avanzamento degli ufficiali ».

Qui ci troviamo di fronte a un provvedimento proposto dal Ministro della difesa e che riguarda l'ordinamento, in quanto modifica gli organici degli ufficiali dell'Esercito e le modalità di avanzamento.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. A proposito della legge sullo stato dei sottufficiali, che, a giudizio suo e dei suoi colleghi, bisognava varare rapidamente, questo giudizio di celerità non la indusse a sollevare la questione che ha posto oggi sul tappeto.

CUTTITTA. Errare è umano, perseverare nell'errore è diabolico! Io non ero stato sufficientemente diligente in quella occasione, perché non avevo tenuto presenti le disposizioni di legge; ora sono stato posto sull'avviso da quanto è avvenuto al Senato, dove il senatore Taddei ha sollevato questa pregiudiziale e il Presidente di quella Commissione di difesa ha creduto di poterci passar sopra con un atto d'imperio Di queste incoerenze, del resto, possiamo citarne da una parte e dall'altra

La legge parla chiaro. Se il Presidente della Repubblica emana un decreto, deve dire: « Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate ». Se invece si tratta di una legge, la relazione che l'accompagna deve dire: « Udito il parere... » e deve essere data notizia del parere in sede di relazione Questo non è stato fatto nel caso in esame e pertanto ho motivo di insistere nella mia richiesta, che ho creduto di riassumere nell'ordine del giorno che ho letto.

GRECO. Non possiamo farci illusioni sull'aspetto grave di un rinvio, al Consiglio superiore delle Forze armate, di un disegno di legge già approvato dal Senato. Tanto più, se si tiene conto di un dato di fatto ineccepibile, quello cioè che il Consiglio superiore è composto di tre sezioni, una per l'Esercito, una per la Marina e una per l'Aeronautica Ora, ciascuna di queste tre sezioni ha caratteristiche e necessità particolari a cui deve uniformarsi. l'Aeronautica, per esempio, ha bisogno di avere quadri giovani negli alti gradi, quindi preferisce una legge che sodisfi all'esigenza del rapido avvicendamento degli alti quadri. La Marina, da parte sua, ha delle altre esigenze; ecco perché essa desiderava un quadro elastico fondato su una percentuale, in quanto non può adattarsi alla funzione attuale che è limitata alla scorta dei convogli, ammesso che i convogli possano essere scortati dalle piccole unità. L'Esercito poi, ha un'altra esigenza: quella di creare delle situazioni aderenti alla futura guerra meccanizzata, alla futura guerra chimica.

In queste condizioni, chiedere il parere sul disegno di legge al Consiglio superiore significa impedirne l'approvazione, perché ciascuna delle tre sezioni sarà d'accordo nel sostenere esigenze differenti, e, d'altra parte, si stabilisce una situazione di soggezione degli organi parlamentari agli organi amministrativi.

Per queste ragioni, sono contrario alla approvazione dell'ordine del giorno Cuttitta.

CORONA GIACOMO. Vorrei cercare di ridurre alle giuste proporzioni questa questione, della cui gravità e importanza sono pienamente convinto.

Il problema è sorto da una eccezione sollevata dal collega onorevole Cuttitta, secondo il quale questo provvedimento, essendo privo del parere obbligatorio di un organo della amministrazione dello Stato – il Consiglio superiore – non può essere discusso.

L'onorevole Cuttitta dovrà certamente riconoscere che il disegno di legge originale, quando il 22 aprile del 1951 fu presentato dal Ministero al Senato, aveva tutti i crismi della legittimità, perché il battesimo era stato dato – per così dire – da tre cappellani, non essendoci ancora il monsignore.

Però, l'onorevole Cuttitta afferma che noi non stiamo discutendo sul testo originale, poiché, con lo scioglimento delle Camere

verificatosi nel 1953, tutto quello che era stato approvato da uno solo dei due rami del Parlamento è caduto nel nulla.

In verità questa tesi è estremamente opinabile, e su di essa vi sono stati molti dubbi e perplessità. Non c'è un caso in cui la giurisprudenza abbia validamente affermato questa tesi. Ma dirò di più: tanto poco è fondata questa tesi, che i Gruppi parlamentari, d'accordo coi due Presidenti delle Camere, hanno deciso di considerare i provvedimenti approvati da uno dei due rami del Parlamento nella precedente legislatura e ripresentati nella nuova, come se non avessero mai cessato dalla loro realtà giuridica.

Comunque, nell'*iter* della legge, la fase su cui incide la chiusura della legislatura è la fase legislativa, poichè il provvedimento non è giunto al suo perfezionamento legislativo con l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento. Ma tutto ciò che attiene alla fase amministrativa del provvedimento, cioè alle forme e ai presupposti per la validità della presentazione, sia essa stata fatta dal Governo o da un deputato, non c'è motivo perchè sia dichiarato decaduto.

Questa è, secondo me, l'impostazione giuridica corretta e sarei stato contento che fosse stato qui presente il giurista della nostra Commissione, l'onorevole Codacci-Pisanelli, per confermare questa impostazione.

Un provvedimento, quindi, già approvato da uno dei rami del Parlamento non può essere considerato come un nuovo nato; esso ha una sua individualità, tanto è vero che il disegno di legge sottoposto ora al nostro esame non solo regola la stessa materia di quello originale, ma viene individuato e intitolato nello stesso modo. « Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Quanto alla questione specifica, il parere del Consiglio superiore, una volta stabilito per legge, ha efficacia soltanto nei riguardi degli organi amministrativi, cioè è obbligatorio per il Ministero, non per il potere legislativo. È inammissibile, in via logica e in via politica, che un organo dell'amministrazione dello Stato possa esprimere una propria volontà, in forma di parere integrante o no, facoltativo od obbligatorio, nei confronti del potere legislativo.

Il rappresentante del Governo ha detto che, se dovesse prevalere la tesi dell'onorevole Cuttitta, egli non avrebbe alcuna difficoltà a che il provvedimento sia inviato al Consiglio superiore delle Forze armate. Certamente sarebbe questa una soluzione che accontenterebbe tutti e che placherebbe anche certi dubbi e certe perplessità. Ma, onorevoli colleghi, bisogna guardare il problema non solo dal punto di vista dell'opportunità e dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista giuridico. Io sono fermamente convinto che, nello stadio in cui ci troviamo, sia giuridicamente impossibile la ritrasmissione al Consiglio superiore del disegno di legge su cui discutiamo, non solo nel testo del Senato, ma neppure, eventualmente, nel testo originale. Innanzi tutto, quale dei due testi manderemmo al Consiglio superiore ?

CUTTITTA. Quello che abbiamo in esame.

CORONA GIACOMO. In questo caso sancireimmo, praticamente, il più pericoloso dei principî, in linea politica, quello cioè di ammettere un sindacato di merito del potere esecutivo su una deliberazione del Senato.

CUTTITTA. Si tratta solo di un parere tecnico, non politico Il Parlamento farà poi quello che crede.

CORONA GIACOMO. Ritengo che la mia obiezione sia seria e legittima. Il Consiglio superiore non è più legittimato a dare un parere su questo testo che non è più il testo del Ministro, ma quello del Senato. Quando un disegno di legge viene ricevuto da una delle due Assemblee, cessa di appartenere all'organo che l'ha proposto, per diventare creatura propria dell'Assemblea legislativa.

Senza volere approfondire ulteriormente la questione, ma non trascurando, però, le conseguenze di un conflitto che potrebbe sorgere tra Senato, Ministero e Consiglio superiore, credo che se c'è una soluzione capace di complicare all'infinito le cose, è proprio quella del rinvio al Consiglio superiore. Io ritengo che possa essere, in linea giuridica, affermata la continuità e l'individualità del primitivo disegno di legge e che, quindi, la Commissione possa senz'altro procedere alla discussione sul testo a noi pervenuto dal Senato. In questo modo, non solo non si violeranno delle norme di legge, ma si eviterà che norme di legge vengano violate.

GUADALUPI. Sarò molto breve, anche perché, di fronte a una istanza che investe aspetti giuridici, morali, politici e di costume, credo che la sintesi sia la migliore forma per esprimere il pensiero del mio gruppo.

In verità, non poco turbamento abbiamo avvertito anche noi ascoltando le argomentazioni svolte dal collega Cuttitta a sostegno della sua tesi. Soprattutto quando ci ha avvertito, questa mattina, che la stessa richiesta di carattere preliminare — e come tale pro-

ponibile nel momento più opportuno, cioè in apertura del dibattito sul disegno di legge – era già stata posta al Senato da un collega della sua parte politica, il senatore Taddei. Evidentemente, però, egli ha agito tardivamente o in un momento non opportuno, se ha ricevuto dal Presidente di quella Commissione una risposta di irricevibilità della sua richiesta.

Questo fatto, però, se ci tranquillizza da un punto di vista procedurale, dal punto di vista politico ci lascia perplessi.

In sostanza, che cosa potrebbe avvenire di fronte a una posizione così ricca di argomenti, ma nello stesso tempo così drastica, del collega Cuttitta? Potrebbe accadere che la nostra Commissione, senza un approfondito giudizio di merito, che porterebbe molto lontano la nostra indagine, assuma una posizione eccessivamente e rigidamente legalitaria, di fronte a quella, che giudichiamo non eccessivamente rispettosa della legge e della procedura, presa dal Senato.

Ma chi ha mancato in questo caso? Ha mancato la Commissione del Senato o manchiamo noi o non piuttosto ha mancato in pieno il Governo? A chi spettava principalmente il dovere di consultazione, nel rispetto della legge istitutiva del Consiglio superiore delle Forze armate se non al Governo?

Ora sarebbe tardiva, da parte nostra, una richiesta del genere, non perché non avvertiamo l'imponenza degli argomenti di ordine legale, ma perché vi è povertà di argomenti di ordine politico. Ci troviamo in una situazione non troppo piacevole, per cui, assumendo una posizione del tutto favorevole all'ordine del giorno Cuttitta, verremmo con ciò stesso a supervalutare i poteri naturali del Consiglio superiore delle Forze armate, cosa che, secondo le nostre tesi, non possiamo accettare, in quanto ci spolieremmo del nostro elementare dovere di indagine, di analisi, di esame: dimenticheremmo inoltre, se ciò facessimo, che l'altro ramo del Parlamento, sia pure affrettatamente e limitatamente, ha già esaminato la sostanza del provvedimento.

Queste considerazioni ci pongono in una posizione di forte resistenza all'ordine del giorno Cuttitta nella forma in cui è stato proposto, poiché con esso verremmo a dare un giudizio di opportunità politica e direi quasi di costume politico sull'altro ramo del Parlamento, inserendoci così in un ordine di idee al quale siamo stati sempre contrari.

Per le ragioni ora esposte, noi socialisti, convinti che la responsabilità politica ricade sul Governo, e non volendo offendere nè la nostra responsabilità di legislatori nè quella del Senato, riteniamo di doverci astenere dal votare l'ordine del giorno Cuttitta.

CLOCCHIATTI. Noi dobbiamo innanzi tutto dolerci del fatto che la Presidenza della Commissione non abbia chiesto il parere del Presidente della Camera sulla materia di cui stiamo discutendo, come era stato suggerito da due colleghi, uno dei quali della nostra parte. Anche da questo deriva la nostra posizione di dubbio, che bene è stata espressa in questo momento dal collega Guadalupi.

Pertanto, il gruppo comunista non ha da aggiungere parola a quanto ha detto il collega Guadalupi ed anche esso si asterrà dalla votazione sull'ordine del giorno Cuttitta. Le ragioni esposte dal collega Guadalupi sono valide anche per noi: non vogliamo entrare in una posizione polemica con i colleghi senatori, perché presumiamo che essi abbiano vagliato la questione con tutta la serietà del caso.

PRESIDENTE. Il collega onorevole Clocchiatti ha lamentato che la Presidenza della Commissione non abbia sollecitato preventivamente il parere del Presidente della Camera. Ma noi non abbiamo alcun obbligo di chiedere il parere del Presidente della Camera, perché, se lo chiedessimo in una questione specifica come questa, non vi sarebbe alcuna ragione perché non lo chiedessimo anche per altre questioni similari. Se la Presidenza della Commissione dovesse in tutti i casi chiedere preventivamente il parere del Presidente della Camera, verrebbe ad attribuire a se stessa una patente di incompetenza che assolutamente non si può accettare.

LATANZA. Noi teniamo a confermare il nostro punto di vista, già esposto nella precedente seduta. Gli argomenti che qui sono stati addotti non ci hanno convinto. Abbiamo sentito delle argomentazioni che vorrebbero quasi attribuire al disegno di legge un crisma di semiapprovazione, che non è nello stile costituzionale e nell'ordinamento giuridico del nostro Stato. Il collega Corona ha parlato con la saggezza che sempre ispira i suoi interventi, ma non condividiamo la sua affermazione che, siccome questo disegno di legge ha già avuto l'approvazione del Senato nella precedente legislatura, ciò basta a dargli il crisma di una semi ufficialità nell'ordinamento giuridico italiano. Questa illazione non ha fondamento, anzi le disposizioni sono nettamente in senso contrario.

L'approvazione di un solo ramo del Parlamento in una legislatura, non impegna in nulla la legislatura successiva.

GUADALUPI. Ma obbliga il Governo a ripresentare il provvedimento nel testo approvato da un ramo del Parlamento nella precedente legislatura. Questo è stato deciso in sede politica

LATANZA. Ma questo è stato deciso per un impegno di carattere politico, non giuridico. Mi meraviglia che proprio lei sostenga questa tesi.

D'altro canto, mi stupiscono le argomentazioni portate qui dall'onorevole Greco; anzi, sono esse che maggiormente rafforzano la mia convinzione. L'onorevole Greco ha detto delle cose azzardatissime. Egli ha affermato che, siccome la Marina ha esigenze diverse da quelle dell'Aeronautica, e la Marina e l'Aeronautica hanno esigenze diverse da quelle dell'Esercito, se mandassimo questo provvedimento all'esame del Consiglio superiore delle Forze armate, ne verrebbe un tale contrasto, che, tutto sommato, non ci guadagnerebbe nessuno. Ma allora l'onorevole Greco farebbe meglio a proporre la soppressione della legge del 1951, istitutiva del Consiglio superiore delle Forze armate!

GRECO. Io ho detto che il Consiglio superiore si occupa solo di questioni tecniche.

LATANZA. Se io fossi veramente convinto delle argomentazioni dell'onorevole Greco, come deputato sentirei un solo bisogno, quello di presentare una proposta di legge soppressiva *sic et simpliciter* del Consiglio superiore delle Forze armate.

Ma quelle che mi stupiscono maggiormente sono le argomentazioni dell'onorevole Guadalupi, il quale ha sostenuto che, per i punti di vista del proprio partito – non so fino a che punto chiari – egli non può accogliere una ingerenza del Consiglio superiore delle Forze armate, la quale verrebbe ad annullare o a menomare il prestigio sovrano dei legislatori.

Il Senato e la Camera costituiscono un sistema bicamerale, e non sarò io, modesto tra voi, a ricordarlo alla Commissione. Il sistema bicamerale in tanto è bicamerale, in quanto offre larga garanzia reciproca di controllo da parte di un ramo del Parlamento sull'altro. Se dovessimo stabilire una procedura incostituzionale, in base alla quale il crisma dato da una assemblea legittimasse tutte le irregolarità compiute nell'*iter* della formazione della legge, verremmo evidentemente a dire che il sistema bicamerale è una cosa superata in Italia e che ci avviamo decisamente verso il sistema unicamerale.

Qui il problema si pone in termini molto semplici. C'è stato un provvedimento approvato nella precedente legislatura da un solo ramo del Parlamento; la legislatura è finita ed il provvedimento è diventato nullo Non esiste alcun fatto rilevante, in relazione al nostro ordinamento costituzionale, che abbia creato una parvenza di principio diverso, sul quale si possa discutere. Il Governo ad un certo punto, ritiene di ripresentare il disegno di legge, che fu già d'iniziativa di un ministro, di concerto con altri ministri In questo momento deve sentire l'obbligo, che deriva dall'ordinamento giuridico italiano, nel quale è stata concepita la legge del 6 aprile 1951, di chiedere il parere del Consiglio superiore delle Forze armate. Se il Senato non ha rilevato questa carenza, possiamo rilevarla noi. Il sistema bicamerale consiste in questo. Perché, se dovessimo accettare la tesi in base alla quale semplicemente per il fatto che una Assemblea ha approvato un provvedimento di legge, non si deve più esaminare ciò che doveva essere esaminato e non è stato invece esaminato, verremmo a stabilire un principio che capovolgerebbe interamente l'ordinamento costituzionale del nostro Stato.

Ecco perché siamo senz'altro favorevoli all'ordine del giorno Cuttitta e voteremo per esso.

GRECO. Intervengo nuovamente per fatto personale.

Dal modo in cui si è espresso il collega Latanza, sembra che io abbia detto cose inesistenti. Invece io sono stato mosso nelle mie dichiarazioni non da dati di fatto ipotetici, ma dalla circostanza che, per quanto riguarda la Marina, gli ammiragli si sono messi in una posizione di contrasto con gli ufficiali generali dell'Aviazione e dell'Esercito. Quindi non si tratta di una mia illazione, derivante da concetti ideologici o personali, ma di una constatazione basata sul fatto che il Consiglio superiore si occupa di problemi strategici ad alto raggio, non di problemi organici, che riguardano esclusivamente il Parlamento.

In questo momento mi pongo sulla linea del collega Cuttitta, perché parlo contro gli interessi degli Stati Maggiori.

Io, quindi, voterò contro l'ordine del giorno Cuttitta, ma ho voluto precisare che, in sostanza, questo disegno di legge non può

essere mandato al Consiglio superiore, prima di tutto, perché ciò rappresenterebbe un oltraggio a noi stessi e poi perché il Consiglio superiore non sarebbe in grado di amalgamare le varie necessità di ordine organico, che possono essere invece ben valutate dal Parlamento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Cuttitta.

*(Non è approvato.)*

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.**

*IL DIRETTORE ff.*
*DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI*
Dott. FRANCESCO COSENTINO
*Vicedirettore.*

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI